

N. 05392/2013REG.PROV.COLL.

N. 06951/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.

sul ricorso numero di registro generale 6951 del 2013, proposto da:

[*omissis*] ;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

[*omissis*];

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00237/2013, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e di Luca Barberis e di Paola Baroni e di Marco Casubolo e di Ines Giovanna Lanzone e di Carla Lesino e di Francesco Migliorero e di Maria Beatrice Pramaggiare e di Alessandro Rivella e di Mariaurelia Viotti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Vallerga e l'Avv. Pafundi;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti, quali docenti in servizio presso varie istituzioni scolastiche, hanno partecipato al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali statali, ma non sono stati ammessi alle prove orali, non avendo conseguito un punteggio sufficiente in entrambe le prove scritte, avendo riportato l'una il punteggio di 11/30 e l'altro il punteggio di 14/30 alla prima prova scritta.
2. Essi hanno, perciò, presentato ricorso al T.A.R. Liguria, impugnando gli atti di esclusione dal concorso sulla base di tre motivi.
3. Il primo motivo di censura riguardava la violazione degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 140/2008 e dell'art. 9 del d.P.R. 487/1994, poiché gli elaborati di cui alle prove scritte sarebbero stati valutati da parte di una Commissione illegittimamente costituita.
 - 3.1. I membri della Commissione non avrebbero rilasciato la dichiarazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui i decreti di nomina non danno pertanto conto.
 - 3.2. Anzi il Presidente della commissione, dott. [omissis], era palesemente incompatibile, secondo gli originari ricorrenti, poiché aveva effettuato lezioni in corsi formativi per l'espletamento delle prove concorsuali.
 - 3.3. Inoltre nell'elenco degli aspiranti alla nomina come membri della Commissione risultava anche la presenza della dott.ssa [omissis] quale direttore generale in quiescenza che avrebbe dovuto essere nominata presidente in luogo del dimissionario [omissis], mentre invece è stato nominato il dott. [omissis], che non aveva coperto incarichi di direzione di Uffici dirigenziali generali, ciò che sarebbe stata possibile se non vi fosse stato nessun aspirante che avesse ricoperto in servizio l'incarico di direttore generale.
 - 3.4. Ulteriore motivo di illegittimità sarebbe, poi, costituito dalla mancata nomina dei membri supplenti.
4. Il secondo motivo contestava, infatti, la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 487/1994, dell'art. 3 della l. 241/90, dell'art. 6 del d.P.R. 140/2008 e dell'art. 10 del D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011.
 - 4.1. I criteri individuati dalla Commissione per la valutazione delle prove scritte sarebbero stati eccessivamente generici e non idonei a consentire al candidato di orientare lo svolgimento delle stesse ed sono stati modificati dopo l'effettuazione delle prove scritte in data 20.12.2011.
 - 4.2. Ci si doleva del fatto che, mentre nei criteri oltre al riferimento alla griglia si afferma che la motivazione avrebbe contenuto anche un breve giudizio discorsivo, dopo la correzione dei primi elaborati la Commissione ha precisato che la valutazione sarebbe stata riportata sulla scheda individuale, *“esprimendo anche un breve giudizio discorsivo”*.
 - 4.3. Si trattava, a parere dei ricorrenti, di una modifica sostanziale sottoscritta solo dal presidente e dal segretario della commissione con violazione del principio di funzionamento di un collegio perfetto che non soddisfaceva la necessità di una valutazione più complessa non ottenibile con la sola attribuzione di un mero punteggio numerico, poiché il giudizio motivato doveva essere parametrato ai criteri.
 - 4.4. L'espressione di un breve giudizio discorsivo, invece, costituiva semplicemente una mera appendice scritta di una valutazione numerica, che non apporta quell'ulteriore elemento di conoscenza del merito della valutazione che è necessario in un concorso che richiede la verifica di competenze complesse.

5. Il terzo motivo eccepiva, infine, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa oltre all'eccesso di potere sotto vari profili, perché si assumeva dai ricorrenti che il giudizio discorsivo non consentisse di comprendere il percorso seguito nella valutazione delle prove ritenute insufficienti per ogni singolo ricorrente entrando nel dettaglio dei singoli giudizi discorsivi espressi dalla Commissione.

6. Si costituivano nel primo grado di giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, chiedendo il rigetto del ricorso.

7. Intervenevano *ad opponendum* anche alcuni dei concorrenti che avevano superato le prove scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

8. Con ordinanza n. 245 del 12.7.2012 il giudice di prime cure sospendeva in via cautelare l'efficacia degli atti gravati, ammettendo i due ricorrenti alle prove orali, che le superavano con esito positivo.

9. Successivamente il T.A.R. Liguria, con sentenza n. 237 del 6.2.2013, ha respinto il ricorso di prime cure.

10. Avverso tale sentenza hanno proposto appello [*omissis*], reiterando gli stessi motivi di censura già disattesi dal primo giudice, e ne hanno chiesto, previa sospensione, la riforma.

11. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché taluni dei controinteressati, meglio in epigrafe indicati, opponendosi all'accoglimento del ricorso e dell'istanza di sospensione.

12. Alla camera di consiglio del 25.10.2013, fissata per l'esame dell'istanza di sospensione, il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e sentite sul punto le parti, che nulla osservavano, ha trattenuto la causa in decisione.

13. L'appello deve essere respinto.

14. Con il primo motivo gli appellanti censurano, anzitutto e in via prioritaria, la sentenza impugnata per aver erroneamente disatteso la censura, proposta in prime cure, relativa alla mancata acquisizione delle dichiarazioni autocertificative, da parte dei componenti della Commissione, di non versare in una situazione di incompatibilità e, in particolar modo, insistono nell'evidenziare la comprovata incompatibilità del Presidente, [*omissis*], per aver lo stesso tenuto un corso di formazione per la preparazione al medesimo concorso.

15. Il T.A.R. Liguria, sul punto, ha rilevato che il dott. [*omissis*], presidente originariamente nominato, si è dimesso, preso atto della sussistenza delle ragioni di incompatibilità evidenziate nel ricorso, prima di compiere qualunque atto della sua funzione a partire dalla deliberazione dei criteri di valutazione della prima prova.

16. Gli appellanti deducono, in senso contrario, che il dott. [*omissis*] non si sarebbe dimesso “*prima di compiere qualunque atto della sua funzione*”, ma oltre l'inizio della stessa e, cioè, dopo l'espletamento della prova preselettiva e dopo l'individuazione delle aree tematiche sulle quali si sarebbero svolti gli esami scritti e orali, e dei criteri di valutazione delle prove scritte.

16.1. Tanto implicherebbe, per la conclamata e – dallo stesso Presidente dimissionario ammessa – situazione di incompatibilità, la radicale invalidità dell'intera procedura concorsuale che, sol per questo, avrebbe dovuto essere annullata dal primo giudice.

16.2. Osta tuttavia a tale conclusione, propugnata dagli appellanti, il decisivo rilievo che l'attività preliminare e prodromica allo svolgimento delle prove concorsuali, svolta dalla Commissione sotto la presidenza del dott. [*omissis*], non ha in alcun modo inciso sulla valutazione delle prove

medesime, facendo sì che la situazione di incompatibilità potesse determinare, anche solo astrattamente, il rischio di parzialità o di favoritismi da parte della Commissione.

16.3. Le prove preselettive sono state effettuate infatti mediante domande a risposta multipla, con *test* eseguiti su scala nazionale, e la Commissione si è limitata solo a vigilare sullo svolgimento della prova, espletata mediante la previa apposizione di targhette anonime sugli elaborati e sulle buste contenenti i cartoncini anagrafici, procedendo poi all'invio, sotto scorta, delle prove e dei verbali all'Ufficio Scolastico Regionale.

16.4. Non vi è stata né vi può essere stata alcuna attività valutativa della Commissione nell'originaria composizione, in ordine alle preselezioni, che possa aver influito sulla genuinità e sulla correttezza della procedura.

16.5. Anche l'individuazione delle aree tematiche e dei criteri selettivi è ben lungi dall'aver in qualche modo comportato una qualsivoglia attività di valutazione delle prove espletate dai concorrenti, dovendosi qui rilevare che tale attività di preliminare orientamento, per l'ampiezza stessa delle aree individuate e per la generalità dei criteri prescelti, non avrebbe potuto in alcun modo determinare un *favor* per determinati concorrenti o il rischio di discriminazioni in danno di altri.

16.6. A ciò si aggiunga, a scongiurare anche qualsiasi eventuale e residuale pericolo di parzialità, che successivamente la Commissione, guidata dal neopresidente [*omissis*], riesaminate le linee generali già fissate nelle precedenti riunioni, "*dopo attenta discussione, ha deliberato*" criteri in parte diversi da quelli prima adottati, rideterminandosi in modo autonomo e distinto rispetto ai criteri precedenti.

16.7. Ne discende che, diversamente da quanto assumono gli appellanti, non può ravvisarsi nel caso di specie alcuna sostanziale violazione dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. 487/1994, poiché la situazione di incompatibilità tra un membro della commissione e un singolo concorrente, rilevante ai fini della disposizione, è solo quella in grado di influenzare il giudizio della Commissione sulla valutazione del concorrente stesso nelle "*prove concorsuali*", come si evince dalla norma, e non nello svolgimento di una preselezione, caratterizzata da automatismi che escludono *funditus* qualsiasi apprezzamento tecnico-discrezionale, o nell'individuazione, *a priori*, di aree tematiche e di criteri valutativi di tanto ampia portata da poter, in ipotesi, danneggiare o favorire tutti o nessuno dei concorrenti.

16.8. Appare poi incontestabile, come ha ritenuto il primo giudice, che tutti gli altri membri della Commissione abbiano sottoscritto la dichiarazione di incompatibilità, consegnandola al segretario della Commissione, che ne ha dato atto a verbale, sicché tutti i dubbi e i sospetti insinuati dagli odierni appellanti appaiono mere illazioni sprovvedute di qualsivoglia supporto probatorio.

17. Il motivo è infondato anche nella parte in cui ripropone la censura mossa dagli appellanti alla nomina del nuovo Presidente, dott. [*omissis*], che non avrebbe mai ricoperto incarichi di direzione generale, in affermato spregio dell'art. 10, comma 3, del d.P.R. 140/2008.

17.1. Il T.A.R. ha giustificato tale nomina, ritenendola legittima, per il motivo che la dott.ssa [*omissis*], altra candidata alla Presidenza dotata di idonea qualifica, sarebbe stata già stata nominata presidente di analoga commissione istituita in Emilia Romagna.

17.2. Gli appellanti assumono che tale motivazione sia priva di pregio e sostengono, al contrario, che la "*carenza di personale*" che, a mente dall'art. 10, comma 3, del citato d.P.R. 140/2008, giustificerebbe la nomina a presidente di dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici (con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni), debba essere intesa non come carenza relativa, limitata agli aspiranti che hanno spontaneamente presentato la propria candidatura, ma come

carenza oggettiva, sicché l'Ufficio Scolastico Regionale sarebbe legittimato a scegliere un candidato dotato di qualifica tecnica solo quando non sia oggettivamente reperibile altro candidato idoneo.

17.3. Quand'anche si volesse accedere a tale interpretazione, sostengono infine gli appellanti, il provvedimento di nomina sarebbe comunque illegittimo per difetto di motivazione, posto che nessuna giustificazione verrebbe addotta a sostegno della avvenuta individuazione di un soggetto privo dei requisiti richiesti in principalità.

17.4. La censura, *in parte qua*, è frutto di un'erronea interpretazione dell'art. 10, comma 3, del d.P.R. 140/2008, posto che esso pone un criterio preferenziale, privilegiando, nella nomina a presidente della commissione, professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi e contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o, in mancanza di tali qualifiche, dirigenti tecnici, amministrativi o scolastici con un'anzianità di almeno dieci anni.

17.5. Esso non introduce, dunque, alcun rigido ordine di scelta e non autorizza l'interpretazione formalistica propugnata dagli appellanti – che rischierebbe di condurre ad una paralisi delle procedure concorsuali, per l'eventuale indisponibilità dei soggetti aventi le qualifiche “primarie” che abbiano richiesto di essere inseriti nelle liste di aspiranti commissari – né impone un particolare onere motivazionale circa la scelta dei dirigenti tecnici, amministrativi o scolastici.

17.6. Una simile interpretazione, del resto, è del tutto illogica e irragionevole e contrasta con una complessiva lettura della disposizione, il cui comma 5 prevede un apposito elenco di aspiranti alla nomina di commissari, in mancanza dei quali si procede alla nomina dei soggetti “sostitutivi”, sicché non ha senso discorrere, come fanno gli appellanti, di carenza oggettiva, che riguarderebbe indiscriminatamente tutti i soggetti aventi le predette qualifiche, né appare corretto sostenere che tale carenza dovrebbe riferirsi a tutti i soggetti *in abstracto* designati dalla disposizione, indipendentemente dal fatto che, aspirando a diventare commissari, siano stati in concreto inclusi, “*a domanda*”, nelle apposite liste.

17.7. L'Amministrazione, stante l'indisponibilità della dott.ssa [omissis], nominata presidente in analogia commissione dell'Emilia Romagna, ha quindi proceduto alla sua sostituzione, attingendo all'apposito elenco di aspiranti alla nomina a commissari, come prescritto dall'art. 10, comma 5, del d.P.R. 140/2008, e procedendo alla nomina del dott. [omissis], che appare pertanto legittima e immune da censura.

18. Quanto infine alla mancata nomina dei supplenti, oggetto di censura da parte degli appellanti per la dedotta violazione dell'art. 10, comma 10, del d.P.R. 140/2008, rileva il Collegio che tale censura è inammissibile per difetto di interesse, dato che nessun apprezzabile effetto pregiudizievole, come ha già ritenuto il primo giudice, si è in effetti prodotto per lo svolgimento della procedura concorsuale in conseguenza della mancata nomina dei supplenti stessi.

18.1. Al riguardo vale rammentare, del resto, che ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d.P.R. 487/1994, “*possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione*” e che “*i supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi*”.

18.2. Ma il mancato esercizio di tale facoltà, come prevede espressamente la norma (“*possono*”), non ha creato alcun motivo di irregolarità nello svolgimento della procedura, non avendo gli appellanti dedotto alcunché in ordine alle concrete conseguenze scaturenti, nel caso di specie, dalla mancata nomina dei supplenti.

19. Con il secondo motivo gli appellanti censurano le presunte anomalie ed irregolarità che si

sarebbero verificate nel corso della correzione dei due elaborati scritti, sintomatiche, a loro avviso, di una possibile riconoscibilità dei candidati a tutto detrimento della fondamentale regola dell'anonimato.

19.1. In particolare si censurano due elementi di presunta anomalia:

- le seconde prove scritte di sei candidati, che avevano superato la prima prova, sono state corrette, fuori ordine, unitamente ai candidati risultati insufficienti, senza motivare il perché e, anzi, sottacendo l'avvenuta deroga;

- la seconda prova del candidato n. 120 è stata corretta per prima, nuovamente in deroga all'ordine decrescente stabilito dalla Commissione e senza dedurre, sul punto, alcuna giustificazione.

20. La sentenza impugnata non avrebbe minimamente esaminato tale censura, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia o di totale assenza di motivazione.

21. Il provvedimento impugnato, in effetti, tace del tutto circa tale censura, riproposta in questa sede, che tuttavia deve essere respinta per la sua infondatezza.

22. Il motivo, al di là di suggestive insinuazioni, è infatti privo di sostanziale consistenza.

22.1. Valga al riguardo osservare che la Commissione, la quale aveva inizialmente stabilito, dopo aver valutato la prima prova scritta, di correggere secondo un ordine decrescente dapprima la seconda prova scritta dei candidati che avessero superato la prima e, poi, quella dei candidati risultati insufficienti nella prima (verbale n. 37 del 12.3.2012), in seguito alla contraria indicazione sopravvenuta dal Ministero, ha deciso di procedere alla correzione di tutte le seconde prove scritte, sempre in ordine decrescente, indipendentemente dal fatto che appartenessero ad un candidato che avesse o meno superato già la prima prova scritta.

22.2. Non si riscontra in tale variazione nell'ordine di correzione delle seconde prove scritte, per il suo carattere generale, alcuna irregolarità sintomatica di manipolazioni in danno o in favore di singoli concorrenti.

22.3. La circostanza che la commissione abbia inizialmente deciso di partire dalla correzione dell'elaborato n. 120, che era stato uno tra i tre migliori candidati nell'esito della prima prova ed è risultato, poi, appartenere alla prima classificata in graduatoria, nulla comprova circa una presunta irregolarità nell'operato della commissione, dato che nessun segno di riconoscibilità esteriore ha consentito alla commissione di conoscere l'identità del candidato né può ridondare a suo danno il fatto, sottolineato dal Ministero appellato nella relazione depositata in atti, che la commissione avesse scelto casualmente di iniziare da uno dei tre elaborati che avevano ottenuto il miglior punteggio nella prima prova, proprio sulla generale premessa, poi modificata e superata in corso di correzione, di dover valutare prima i secondi elaborati di quanti avessero riportato la sufficienza alla prima prova scritta.

22.4. Né sembra deporre nel senso di una irregolarità il fatto che la commissione abbia proceduto alla correzione degli elaborati n. 196 (verbale n. 54), n. 156 (verbale n. 56), n. 122 (verbale n. 59), n. 59 (verbale n. 62), n. 40 (verbale n. 63) e n. 24 (verbale n. 64), i quali avevano riportato una valutazione di sufficienza alla prima prova scritta, insieme con gli elaborati dei candidati la cui prima prova era stata giudicata insufficiente, ove si consideri che a partire dalla seduta del 16.4.2012, come rammentano gli appellanti stessi, la Commissione aveva di fatto proceduto a correggere secondo il già adottato ordine decrescente, su indicazione del Ministero, gli elaborati di tutti i concorrenti, sia che avessero sia che non avessero superato la prima prova.

22.5. Non vi è alcuna contraddizione tra la comunicazione dell'11.4.2012, nella quale la Commissione comunica che essa ha corretto 91 elaborati *diseconda prova scritta*, e la circostanza

che, nei verbali successivi al 16.4.2012, i candidati che hanno ottenuto una votazione sufficiente alla *prima prova scritta* risultino 97.

22.6. E anche ammettendo, per ipotesi, che contraddizione vi sia, come assumono infondatamente gli appellanti, si tratta al più di una mera svista, nell'ordine di correzione, che non sembra aver inficiato la regola dell'anonimato, dovendo respingersi, quindi, tutti i sospetti di scarsa trasparenza o correttezza adombrati dagli appellanti nell'operato della Commissione, non essendovi prova di alcun segno di riconoscimento negli elaborati e limitandosi gli appellanti ad apodittiche affermazioni di principio sul punto.

23. Occorre qui con forza riaffermare il principio che non ogni discontinuità, svista o contraddizione nella procedura di correzione può assurgere a sintomo e prova di illegittimo operare della commissione esaminatrice, se non suffragata da segni esteriori o da attendibili elementi, almeno indiziari, che dimostrino la conoscibilità degli autori degli elaborati da parte della commissione, non essendo consentito che ogni minima suspicione o insinuazione, per quanto suggestiva, getti un'ombra di illegittimità sull'operato dell'amministrazione e ne paralizzi, per ciò stesso, l'attività.

24. Anche le censure mosse ai giudizi della commissione sugli elaborati n. 196 e n. 122, giudizi che non appaiono né illogici né erronei per aver valutato la Commissione gli elaborati nel loro complesso al di là di singoli errori o inesattezze, quali espressione, rispettivamente, di "*diverse conoscenze*" e "*frutto di impegno*", devono essere respinte perché, al di là della loro dubbia ammissibilità nel pretendere di sindacare il contenuto delle valutazioni tecnico-discrezionali, sono del tutto infondate.

25. Immeritevoli di accoglimento sono, infine, anche il terzo e il quarto motivo di censura sviluppati dagli appellanti.

26. Quanto al terzo, con il quale essi si dolgono di non essere stati inseriti nella graduatoria provvisoria e nell'assegnazione dei posti nonostante la loro ammissione con riserva disposta in sede cautelare dal T.A.R., correttamente l'Amministrazione li ha esclusi per non aver superato la prima prova scritta.

27. Il quarto motivo di appello, con i quali [*omissis*] reiterano le censure contro i criteri di correzione, ritenuti generici, indefiniti e, peraltro, modificati in corso di correzione, e lamentano la disparità di trattamento nella valutazione dei loro elaborati rispetto ad altri (quali, ad esempio, il già ricordato elaborato n. 196 o anche il n. 101), è anch'esso infondato.

27.1. Si tratta di doglianze generiche e prive di reale contenuto argomentativo, apparendo i criteri stabiliti della commissione, per loro natura necessariamente ampi e generali, comunque tali da consentire un preciso ancoraggio a concetti ben individuabili, attendibili e verificabili sul piano tecnico-scientifico.

27.2. La presunta modifica dei criteri che sarebbe avvenuta addirittura in corso di correzione, risultante in calce al verbale del 20.11.2011, è in realtà una mera postilla, apposta dal presidente a nome della Commissione e senza che dal verbale constasse dissenso di alcuno, sì da ritenersi espressione di volontà collegiale, ed è specificativa di criteri già validamente stabiliti e, comunque, del tutto ininfluyente sul contenuto dei principi valutativi già legittimamente prefissati dalla Commissione, come del resto ha sottolineato, per parte sua, altrettanto correttamente anche il primo giudice.

27.3. Anche il voto numerico della Commissione, accompagnato da un breve giudizio sintetico, è perciò ben lungi dal potersi ritenere generico e insindacabile, come sembrano postulare gli appellanti, essendo espressione, al contrario, di adeguato nonché motivato convincimento, il cui

percorso logico è comprensibile e, nel merito, corretto.

27.4. Palesemente infondata, infatti, è la denunciata disparità di trattamento nella procedura valutativa degli elaborati della prima prova scritta redatti dagli odierni appellanti, che sono stati giudicati insufficienti per l'assenza di un vero sviluppo argomentativo e, soprattutto, per la mancata trattazione di elementi fondamentali della traccia proposta.

27.5. Porre a confronto il giudizio espresso su altri elaborati, come il n. 101 – dove l'aggettivo "*profiquo*" sarebbe stato erroneamente scritto con la "*q*" – o il n. 196, già sopra esaminato, non vale certo a restituire una immeritata sufficienza agli elaborati degli appellanti, che non possono pretendere di rimettere in discussione, sol per questo, il condivisibile giudizio complessivamente positivo, al di là di pur marchiani errori, espresso su altri elaborati per la completezza o, almeno, l'adeguatezza nello svolgimento della traccia assegnata.

28. La valutazione della Commissione, quindi, appare del tutto logica, ragionevole, coerente e, in ultima analisi, legittima.

29. Ne segue che, per tutti gli esposti motivi, l'appello debba essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.

30. Il Collegio ravvisa, nondimeno, gravi ragioni, ai sensi dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., attesa la complessità del caso, per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)